



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

Via Roma n. 31 - 46020 San Giovanni del Dosso

tel. 0386.757314 - fax. 0386.757613

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE NUOVE AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/04/2009

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30 "Disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande";

VISTA la D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495 "Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazioni alimenti e bevande (L.R. 30/2003);

CONSTATATO ai sensi dell'art. 9 il rilascio delle autorizzazioni previsto dalla citata L.R. è competenza del Comune competente per il territorio previa fissazione da parte degli stessi di criteri che assicuri la migliore funzionalità produttiva del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico;

RITENUTO necessario effettuare un'adeguata valutazione della situazione attuale attraverso l'analisi dei seguenti dati:

1. DATI OGGETTIVI:

- Estensione del territorio;
- Andamento demografico popolazione residente dal 31/12/2002 al 31/12/2008;
- Studio della popolazione residente al 31/12/2008;
- Servizi ed attività principali;
- Servizi ed attività oggettivamente non presenti sul territorio;
- Situazione attuale delle rete di somministrazione;

2. DATI SOGGETTIVI:

- fattori che garantiscono un buon andamento del mercato;
- fattori di sviluppo previsti per i prossimi quattro anni.

1. DATI OGGETTIVI

ESTENSIONE TERRITORIALE

Superficie totale: 15.25 Km²

Superficie centro abitato: 78.499 mq

Territorio non suddiviso in Frazioni che comprende un centro abitato dal 70% della popolazione.

ANDAMENTO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE RESIDENTE DAL 31/12/2002 AL 31/12/2008

Data di riferimento	Popolazione totale	famiglie
31/12/2002	1199	482
31/12/2003	1231	484
31/12/2004	1229	484
31/12/2005	1211	488
31/12/2006	1265	506
31/12/2007	1292	523
31/12/2008	1313	528

L'andamento demografico evidenzia un sostanziale e positivo incremento della popolazione dovuto anche alla realizzazione di nuove lottizzazioni residenziali.

STUDIO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2008

	Totale	Maschi	Femmine
Popolazione totale	1313	646	667
Popolazione over 60 anni	253	116	137
Popolazione over 80 anni	94	24	70
Popolazione under 13 anni	158	83	75
Popolazione straniera	180	101	79

SERVIZI E ATTIVITÀ PRINCIPALI

- a) attività prevalente agricola e zootecnica;
- b) presenti diverse imprese artigiane a conduzione familiare (piccole imprese di muratori o imprese di confezioni cinesi);
- c) n. 1 banca (n. 4 dipendenti non residenti in San Giovanni del Dosso);
- d) n. 1 ufficio postale (n. 1 dipendente non residente in San Giovanni del Dosso);
- e) il Comune (n. 8 dipendenti di cui n. 2 residenti e n. 6 non residenti);
- f) industria di laterizi "La Vela S.p.a." (n. 71 dipendenti di cui n. 10 residenti e n. 61 non residenti);
- g) salumificio industriale "Pedrazzoli" (n. 50 dipendenti);
- h) "Popreca" e "Lomo prefabbricati" - manufatti in cemento;
- i) Cooperativa ortofrutticola "Corma";
- j) n. 1 Centro estetico e fisioterapico;

Nessuna di queste aziende è dotata di mensa.

SERVIZI E ATTIVITÀ OGGETTIVAMENTE NON PRESENTI SUL TERRITORIO

- a) ospedali – case di cura;
- b) case di riposo;
- c) stazioni ferroviarie;
- d) cinema o teatri;
- e) scuole secondarie;
- f) palestre o piscine;
- g) distributori;
- h) scuole di musica e teatro;
- i) cartolerie fornite di servizio fax o fotocopie;
- j) centro commerciale;
- k) monumenti o altro di interesse turistico culturale.

SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE DI SOMMINISTRAZIONE

Sono presenti i seguenti pubblici esercizi:

1. Bar "Roma";
2. Bar "Sport";
3. "Osteria del maiale";
4. Bar pasticceria "Galli Roberto";
5. Ristorante trattoria "Il botteghino";

6. Bar "Ok coffee and game"

I primi quattro esercizi (Bar "Roma", Bar "Sport", Osteria del maiale, bar pasticceria Galli Roberto) si concentrano nell'area centrale del territorio, mentre la trattoria "Il botteghino" resta sulla Strada Provinciale che collega Poggio Rusco con Quistello e si avvale di una clientela di passaggio (autisti o lavoratori in genere).

2. DATI SOGGETTIVI

FATTORI CHE GARANTISCONO UN BUON ANDAMENTO DEL MERCATO

1. Intenso traffico di passaggio dovuto:

- Felice posizione tra Poggio Rusco e Mirandola (MO),
- Lavori di escavazione Impresa "Vela" – traffico pesante,
- Il territorio di San Giovanni del Dosso confina con TRAMUSCHIO, Frazione di Mirandola, che si avvale di diversi servizi presenti in questo Comune (scuola primaria, farmacia, edicola, posta, banca);

2. Due aziende importanti quali "La Vela" ed il salumificio Pedrazzoli, non dotate di mensa aziendale.

FATTORI DI SVILUPPO PREVISTI PER I PROSSIMI QUATTRO ANNI

1. Nuove lottizzazioni in edificazione (n. 2 nuove lottizzazioni residenziali e n. 1 artigianale);
2. Inserimento del territorio in diversi progetti di riqualificazione turistico culturale, quali: "Sistema Po Matilde", Paysages Historiques de l'Europe, Strada dei Sapori.

3. PROPOSTA DI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Per l'assunzione di nuovi parametri numerici si propone:

1. il mantenimento dell'intero territorio comunale quale unica zona commerciale;
2. il limite di distanza di metri 50 lineari fra i pubblici esercizi e i luoghi di cura, riposo o destinati al culto;
3. l'ulteriore disponibilità di n. 3 nuove autorizzazioni per l'apertura di altrettanti nuovi esercizi, che, aggiunte alle n. 6 attualmente rilasciate, determinano un numero complessivo di n. 9 autorizzazioni.

NORME REGOLAMENTARI

INDICE

- Art. 1 – Norme di riferimento
- Art. 2 – Validità
- Art. 3 – Ambito di applicazione delle presenti disposizioni
- Art. 4 – Presentazione domande
- Art. 5 – Denominazione delle attività
- Art. 6 – Superficie di somministrazione e ampliamento
- Art. 7 – Autorizzazioni temporanee
- Art. 8 – Cessazione di attività
- Art. 9 – Criteri
- Art. 10 – Limiti di distanza
- Art. 11 – Impatto acustico e ambientale
- Art. 12 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 13 – Diniego dell'autorizzazione
- Art. 14 – Revoca dell'autorizzazione
- Art. 15 – Divieto di somministrazione di superalcolici
- Art. 16 – Subingresso
- Art. 17 – Orari degli esercizi
- Art. 18 – Sorvegliabilità dei locali
- Art. 19 – Casi di fallimento dell'attività
- Art. 20 – Sanzioni
- Art. 21 – Norma di rinvio

Art. 1
NORME DI RIFERIMENTO

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- Dalla Legge 287/1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulle attività dei pubblici esercizi) per le disposizioni in contrasto con la Legge Regionale n. 30/2003;
- Dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- Dalla Deliberazione Giunta Regionale 23 gennaio 2008, n. VIII/6495 (indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande – L.R. n. 30/2003);
- Dal T.U. Leggi di P.S. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni;
- Dalle disposizioni contenute nei presenti criteri comunali, che sono stati elaborati tenendo conto delle circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia Direzione Commercio, Fiere e Mercati, nonché dalla raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio in risposta ai quesiti formulati dai comuni in tema di applicazione della Legge Regionale n. 30/2003.

Art. 2
VALIDITÀ

I presenti criteri hanno validità quadriennale. Possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione.

Art. 3
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI

Le presenti disposizioni normative si applicano per il rilascio dell'autorizzazione per:

1. l'apertura a carattere permanente in sede fissa,
2. il trasferimento di sede,
3. il subingresso nella titolarità

degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Tutte le attività successivamente elencate, per le quali non è previsto alcun atto autorizzativo, possono essere iniziate a seguito di presentazione di Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente, ma in modo complementare, ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui non viene svolta l'attività di intrattenimento pubblico, autorizzato ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.;
- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade extraurbane principali, urbane, tangenziali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;

- d) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- e) presso il domicilio del consumatore;
- f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- g) relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Art. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e il trasferimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande deve essere inviata o presentata al protocollo del Comune. L'eventuale invio deve avvenire tramite raccomandata A.R..

Nella domanda devono essere indicati:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003;
- ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio;
- superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;
- certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni urbanistiche;
- delega alla somministrazione di alimenti e bevande a favore del soggetto preposto per l'esercizio dell'attività medesima.

Può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività, e/o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, la documentazione prevista dalle lettere a), d) ed e) dell'art. 3 degli indirizzi regionali e precisamente:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalla planimetria dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 e l'eventuale possesso degli spazi destinati a parcheggi richiesti per l'esercizio dell'attività;
- b) la documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della L.R. n. 12/2001 e della D.G.R. n. 7/8313 del 08/03/2002;
- c) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- d) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VV.FF.;
- e) la dichiarazione di inizio attività produttiva e la notifica dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai fini della registrazione di cui agli artt. 3 e 5, comma 2, della L.R. 02/04/2007, n. 8, che il Comune provvede ad inviare all'ASL competente;

- f) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per tale documentazione si intende: fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato, ecc... dei locali, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti.

Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene esposta all'albo pretorio del Comune territorialmente competente per la durata di 15 giorni.

Art. 5

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Ai sensi del punto 6 dell'allegato A alla D.G.R. 23 gennaio 2008 – n. 8/6495, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione assunta e precisamente se trattasti di:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili;
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione.

In nessun caso la comunicazione fatta all'utente di variazione con aggiunta di nuove denominazioni, potrà costituire estensione dell'attività esercitata, per ottenere la quale è obbligatorio seguire la specifica procedura prevista dalla L.R. n. 30/2003.

Art. 6

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE E AMPLIAMENTO

Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione deve essere comunicato al Comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Contestualmente alla comunicazione, può essere richiesto all'Asl competente l'aggiornamento della registrazione di cui agli artt. 3 e 5, comma 2, della L.R. 02/04/2007, n. 8, relativamente al locale oggetto di ampliamento.

Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche.

Art. 7

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma temporanea possono essere effettuate su tutto il territorio comunale, mediante la presentazione di una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Le suddette attività temporanee, ai sensi della L.R. 30/2003 comunque non possono avere una durata complessiva superiore ai 59 gironi.

Le denunce di inizio attività per le attività di somministrazione svolte in forma temporanee devono pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio di tali attività.

In occasione delle fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere presentate DIA per la somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande. Esse sono valide per i giorni delle predette riunioni.

Le DIA per attività temporanea di somministrazione devono essere presentate esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003. Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della L.R. 30/2003, può essere nominato un preposto.

Art. 8

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa. Analogamente in caso di subingresso, il titolare o il subentrante dell'autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire all'ufficio competente del Comune l'autorizzazione in questione entro 30 giorni dalla conclusione dell'atto di cessione o affitto d'azienda.

Art. 9

CRITERI

I criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono elaborati ai sensi della D.G.R. n. 8/6495 del 23/01/2008 in attuazione della L.R. 30/03, tenendo conto dell'andamento demografico della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e della quantificazione dell'offerta e della domanda

I parametri numerici sono quindi così fissati:

1. mantenimento dell'intero territorio comunale quale unica zona commerciale;
2. disponibilità complessiva di n. 9 autorizzazioni.

Art. 10

LIMITI DI DISTANZA

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e l'altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in sede fissa o ambulante, è fissata una distanza di ml. 50 dai luoghi di cura, di riposo o destinati al culto.

Art. 11

IMPATTO ACUSTICO E AMBIENTALE

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 13/2001. In particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dall'art. 5 della D.G.R. n. 7/8313 del 08/03/2002.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della L. n. 447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo ARPA.

Art. 12

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. Il richiedente, sia esso ditta individuale o società, nel caso in cui non sia in possesso dei requisiti professionali, può nominare un preposto in possesso degli stessi.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o svago, all'interno del pubblico esercizio, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di intrattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un

biglietto di ingresso o aumento del costo delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo.

Per gli intrattenimenti effettuati all'esterno del pubblico esercizio dovrà essere presentata apposita istanza almeno 30 giorni prima dell'inizio del trattenimento.

Sono esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del TULPS R.D. n. 773/1931, per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia di Inizio Attività corredata dello specifico Nulla Osta rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato.

Art. 13

DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune, tenuto conto di quanto previsto in termini di procedimento amministrativo dalla L. 241/1990 e successive modificazioni.

Con la comunicazione di diniego la pratica viene archiviata ed il procedimento di intende concluso negativamente.

Art. 14

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Salvo quanto previsto dal TULPS regio decreto n. 773/1931, le autorizzazioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 30/2003, sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R. n. 30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15 della L.R. n. 30/2003.

Per casi di comprovata necessità si intendono le seguenti fattispecie:

- 1. in caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
- 2. inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali;
- 3. inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
- 4. ritardo nel rilascio delle autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente ASL;

5. ritardo da parte del Comune del rilascio di concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
6. incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale.

Art. 15

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI

la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume è vietata negli esercizi operanti all'interno di impianti sportivi, fiere o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente, che temporaneo, nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

Art. 16

SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003. Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso dei requisiti professionali, può nominare un preposto in possesso degli stessi.

L'effettivo trasferimento è comprovato da:

1. atto pubblico,
2. scrittura privata con firme autenticate.

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante solo dopo aver presentato al Comune specifica comunicazione contenente prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003. Il subingresso, così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.

Alla richiesta di reintestazione dovrà essere allegata l'originale dell'autorizzazione del cedente e copia dell'atto notarile o dichiarazione del notaio.

Nel caso di subingresso per morte del titolare, sia esso erede, sia si tratti di un'impresa esercitata in forma societaria, chi subentra può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei 365 giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato per altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve acquisire il requisito di cui all'art. 6 comma 1. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5.

Art. 17

ORARI DEGLI ESERCIZI

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che viene adottata dal sindaco.

Art. 18
SORVEGLIABILITÀ DEI LOCALI

Il locale sede di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17/12/1992 n. 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure successivamente. In questo secondo caso purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione .

Art. 19
CASI DI FALLIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 180 giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art. 16 comma 1, lett. b) della L.R. n. 30/2003. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito, l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art. 16 comma 1 lett. a) della L.R. n. 30/2003 fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definita cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Art. 20
SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni della presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 della L.R. n. 30/2003.

Art. 21
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rimanda alle disposizioni di Leggi vigenti ed all'acquisizione del parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 20 della L.R. n. 30/2003.